

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1981

che costata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio

(81/675/CEE)

(GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

n. pag. data

► **M1** Decisione 86/563/CEE della Commissione del 12 novembre 1986

L 327 50 22.11.1986



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1981

che costata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio

(81/675/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

considerando che, conformemente alle disposizioni summenzionate, gli imballaggi di sementi debbono normalmente essere chiusi in maniera tale da includere nel sistema di chiusura sia l'etichetta ufficiale sia un piombo ufficiale;

considerando che queste misure non sono necessarie allorché è impiegato un sistema di chiusura non riutilizzabile;

considerando che è opportuno accertare, nell'interesse di un'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie in materia, che alcuni sistemi di chiusura di pratica corrente sono considerati dei «sistemi di chiusura non riutilizzabili»;

considerando che si è convenuto che quello utilizzato unicamente per le sementi di cereali è un sistema la cui utilizzazione dovrebbe tendere a diminuire per far posto a nuovi sistemi che offrano garanzie supplementari e dovrebbe essere riesaminato dopo cinque anni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.

⁽²⁾ GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 12. 3. 1981, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2305/66.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Si costata che i sistemi di chiusura degli imballaggi seguenti sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 66/400/CEE, dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE, dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 66/402/CEE, dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 69/208/CEE e dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 70/458/CEE:

- a) i sacchi di carta o di materia plastica, se essi non hanno alcuna apertura diversa da quella destinata al riempimento e se questa è dotata di un sistema di chiusura autoadesivo o saldatura termica che chiude dopo il riempimento, in modo che non possano essere aperte senza essere deteriorate;
- b) i sacchi in materiale diverso da tessuto e ad apertura cucita, se essi sono dotati, per lo meno su di un lato, della stampa in modo indelebile di una scala numerica che inizia, in corrispondenza del bordo superiore del lato, col numero 1 o di una stampigliatura analoga (lettere, disegni) che dimostri che i sacchi hanno conservato le loro dimensioni originali.

2. Si costata inoltre che i sistemi di chiusura dei seguenti imballaggi, in aggiunta a quelli di cui al primo paragrafo, sono tuttora considerati come «sistemi di chiusura non riutilizzabili», ►M1 ai sensi:

— della direttiva 66/401/CEE per quanto concerne le seguenti specie:

Lupinus albus,
Lupinus angustifolius,
Lupinus luteus,
Pisum sativum,
Vicia faba,
Vicia pannonica,
Vicia sativa,
Vicia villosa;

— della direttiva 66/402/CEE;

— della direttiva 69/208/CEE per quanto concerne le seguenti specie:

Arachis hypogaea,
Glycine max.,
Gossypium spp.
Helianthus annuus: ◀

i sacchi di carta di materiale plastico, se essi non hanno alcuna apertura diversa da quella destinata al riempimento, se essi sono chiusi dalla pressione esercitata dal peso delle sementi che sono state introdotte sul dispositivo di riempimento e se la lunghezza di questo dispositivo non è inferiore al 22 % della larghezza del sacco.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.